



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
DEL CENTRO STORICO DI MASSA MARTANA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 49 DEL 23/05/2017

REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI MASSA MARTANA

INDICE

- Art. 1 – FINALITA'
- Art. 2 - DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 3 - DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 4 - ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 5 - SEGNALETICA STRADALE
- Art. 6 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L.
- Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLA Z.T.L..
- Art. 8 - AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 9 - ACCESSO GIORNALIERO ALLA Z.T.L.
- Art. 10 - CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 11 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRASSEGNI DI ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 12 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL TELECOMANDO PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 13 – SANZIONI
- Art. 14 - MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Allegato A) PLANIMETRIA
- Allegato B) RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 13/2011
- Allegato C) PERMESSO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 13/2011
- Allegato D) RICHIESTA FORNITURA TELECOMANDO PER VARCO ELETTRONICO

Art. 1
FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Massa Martana, opportunamente individuata e delimitata dalla Giunta Comunale e disciplinata con ordinanza Sindacale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e turistico del territorio.

Art. 3
DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Stante la definizione dell'art. 3, comma 1, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 3
DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Zona a Traffico Limitato del centro storico di Massa Martana ha come limiti territoriali quelli riportati nell'allegata planimetria "A" e che corrispondono a P.zza Umberto I°, Via Regina Margherita, Via Mazzini, Via IV Novembre, P.zza G. Bruno, Via Ballatoro, Via S. Piervisani, Via 2 Giugno, Via Maria Colonna Orsini, Via Mentana, Via del Voltone, Via Marconi, Via XI Febbraio, Via Remota Via Ripa e Via della Portella.

Art. 4
ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Alla Z.T.L., come delimitata all'art. 2, si accede da P.zza Matteotti.
2. La limitazione al transito nella Z.T.L. del centro storico di Massa Martana ha effetto permanente.
3. E' previsto il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t ad eccezione di casi di particolare necessità che potranno essere di volta in volta autorizzati;
4. Alla Z.T.L. possono accedere senza ulteriore autorizzazione:
 - veicoli dei residenti, abitanti, proprietari di fondi o garage siti nel Centro Storico;
 - veicoli dei titolari di esercizi commerciali, professionali o servizi siti all'interno del Centro Storico;
 - taxi;
 - veicoli di noleggio con conducente riportante esposto l'apposito contrassegno;
 - veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, della Guardia Forestale e della Polizia Penitenziaria;
 - veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata purché contraddistinti dalla relativa simbologia;
 - veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia e dotati di dispositivi luminosi di emergenza;
 - veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale), e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L., contraddistinti dalla relativa simbologia;
 - veicoli condotti da operatori sociali che effettuano servizio di assistenza domiciliare all'interno della Z.T.L. purché aventi esposto apposito contrassegno dell'A.S.L.;

- veicoli della Guardia Medica purché contraddistinti dall'apposita simbologia od aventi esposto apposito contrassegno dell'A.S.L.;
- veicoli con medico a bordo, previa esposizione sul parabrezza del contrassegno dell'Ordine dei Medici, o dell'apposito contrassegno dell'A.S.L, per visite da effettuare all'interno della Z.T.L.;
- veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane, purché contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia;
- veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e per la pulizia stradale;
- veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli condotti da soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di Massa Martana per effettuare servizi per conto della stessa, purché aventi esposto apposito contrassegno;
- veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti di Uffici Giudiziari, purché aventi esposto apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità competente;
- veicoli destinati alle riparazioni stradali e della fognatura pubblica ricadenti all'interno della Z.T.L.;
- veicoli destinati alle riparazioni ed interventi sugli impianti pubblici, illuminazione pubblica e segnaletica per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L.;
- veicoli dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, contraddistinti dalle relative simbologie od aventi esposto apposito contrassegno del fornitore del servizio, per l'effettuazione di interventi all'interno della Z.T.L.;
- biciclette e ciclomotori;
- veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi oltre n. 2 veicoli al seguito;
- veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili di cui alla figura V.4 del Regolamento del C.d.S.;
- veicoli adibiti al trasporto merci, per le operazioni di carico e scarico, destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. ;
- veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento di mercati ambulanti, manifestazioni culturali o sportive ricadenti nella Z.T.L. regolarmente autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli comunque utilizzati in funzione di Concessioni di occupazione di suolo pubblico per aree poste all'interno della Z.T.L.. A richiesta degli agenti addetti al controllo dovrà essere esibita la relativa Concessione di Occupazione del suolo pubblico;
- veicoli utilizzati da persone con manifesta difficoltà di deambulazione che debbano utilizzare servizi ubicati nel centro storico stesso

Art. 5

SEGNALETICA STRADALE

Agli accessi della Z.T.L. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle fig. II. 320 e II. 322, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495. La segnaletica verticale ed orizzontale interna alla Z.T.L. deve essere limitata allo stretto necessario così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico;

Art. 6

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L.

1. La circolazione nella Z.T.L. è prevista a senso unico con ingresso da Piazza Matteotti e uscita da Via Mazzini;

2. La circolazione in Via Marconi è consentita a doppio senso per l'accesso e l'uscita dei veicoli da Piazza Giordano Bruno;

Art. 7

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLA Z.T.L.

1. E' consentita la sosta nella Z.T.L. a tutti i veicoli per il carico e scarico massimo 30 minuti dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
2. E' consentita a tutti gli abitanti e residenti del Centro storico, muniti di apposito permesso di cui all'art.7, la sosta nella Z.T.L. dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 00:09 **nella misura di un unico veicolo per abitazione;**
3. **E' vietata la sosta in Piazza Matteotti, Via Regina Margherita e Via Mazzini, in occasione di fiere e mercati;**
4. **E' vietata la sosta in tutta la Z.T.L. in occasione di manifestazioni di varia natura che si svolgono nel centro storico nelle fasce orarie indicate con apposita ordinanza.**

Art. 8

AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Oltre ai veicoli di cui all'art. 4 possono accedere alla Z.T.L. i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno già disciplinato con ordinanza n. 13 del 26/04/2011;
2. Previa presentazione al Comune di apposita richiesta(allegato B) hanno diritto all'ottenimento del contrassegno:
 - i veicoli di proprietà di soggetti abitanti nel Centro Storico;
 - i veicoli di proprietà di soggetti residenti all'interno del Centro Storico;
 - i veicoli di proprietà di soggetti intestatari di fondi di varia natura ubicati nel Centro Storico.

Art. 9

ACCESSO GIORNALIERO ALLA Z.T.L.

Per i veicoli che non rientrano nelle categorie già elencate negli artt. 3 e 7 del presente Regolamento, che devono accedere alla Z.T.L. per l'esecuzione di lavori, riparazioni, assistenze, traslochi ecc... è possibile accedere previa richiesta all'Ufficio Polizia Municipale di permesso temporaneo.

Art. 10

CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 7, ad eccezione dei veicoli a due ruote, devono esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il contrassegno di cui all'allegato "C", sul quale sono riportati il numero del permesso, il tipo di permesso e la targa del veicolo.

Art. 11

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI TELECOMANDI PER L' ACCESSO ALLA Z.T.L. DAL VARCO ELETTRONICO DI PIAZZA MATTEOTTI

Per l'ottenimento del telecomando per l'accesso alla Z.T.L. dal varco elettronico di Piazza Matteotti, l'interessato deve presentare apposita richiesta al Sindaco(allegato "D"). La fornitura del telecomando in misura di uno per ogni nucleo familiare è gratuita. Eventuali altre richieste sono subordinate al pagamento di € 50,00.

Il telecomando dovrà essere concesso in uso gratuito alla Parrocchia di S. Felice, al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, alle Forze di Polizia e ai mezzi di soccorso.

Art. 12

MODALITA' DI UTILIZZO DEL TELECOMANDO PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Il telecomando fornito deve essere utilizzato dai soli autorizzati o componenti familiari degli stessi.
2. Il telecomando non deve essere ceduto a terzi;
3. Subito dopo l'accesso alla Z.T.L. gli autorizzati devono provvedere al ripristino della chiusura del varco elettronico.

Art. 13

SANZIONI

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento/ordinanza, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
 - mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
 - omessa richiesta di autorizzazione per l'ingresso nella "ZTL";
 - uso di fotocopie contraffatte o alterate del contrassegno/permesso, del permesso di transito temporaneo o di altro documento equipollente;
 - mancata chiusura dei dissuasori dopo essere entrati in Piazza Matteotti;
 - danni causati ai dissuasori;
 - danni causati alla pavimentazione o agli arredi del Centro Storico
4. Per le violazioni che comportano un danneggiamento della proprietà pubblica è prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14

MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. **Il presente Regolamento della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Massa Martana è approvato con Delibera della Giunta Comunale ed entra in vigore solo dopo l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;**
2. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta sono istituiti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada;
3. **Il presente provvedimento modifica parzialmente i precedenti provvedimenti relativi alla regolamentazione della circolazione e della sosta nel Centro Storico che restano comunque in vigore nelle parti non strettamente disciplinate dal presente regolamento.**